

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 giugno 2024

Misure urgenti per la gestione della rettifica della notifica di attività di produzione biologica a seguito dell'applicazione del nuovo Sistema di identificazione delle particelle agricole (SIPA). (24A03316)

(GU n.151 del 29-6-2024)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della sovranità alimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 «relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio» e successive modifiche e integrazioni e relativi regolamenti delegati e esecutivi;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 2023, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, recante le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

Visto il decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Vista la circolare AGEA Coordinamento n. 21371 del 14 marzo 2024 «Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.», con la quale, tra l'altro, si comunica l'entrata in vigore della parcella di riferimento del nuovo Sistema identificazione parcelle agricole nazionale (di seguito SIPA) non più collegata al catasto digitale bensì alla Carta nazionale dei suoli;

Considerato quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 1° marzo 202, n. 99707, che impone l'adeguamento di tutti gli adempimenti, le attività amministrative e le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche in materia di gestione e di controllo, previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola, anche ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, alle disposizioni ivi previste;

Considerato che la sezione «Produzioni vegetali» della notifica di attività di produzione biologica, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 148/2023, attualmente identifica le particelle esclusivamente con i riferimenti catastali (codice Belfiore, codice sezione, numero di mappa, numero di particella), seppur con le indicazioni delle consistenze territoriali fornite, come elegibili agli aiuti PAC;

Considerato che la domanda unificata 2024 per gli interventi di sistema integrato di gestione e controllo (di seguito SIGC) e le domande 2024 per le misure a superficie dello sviluppo rurale della programmazione 2014-2022, non sono più legate al sistema del catasto digitale, bensì al nuovo SIPA (con fotointerpretazione automatica delle orto-immagini) realizzato sulla base della Carta nazionale dei suoli, e pertanto non sarà più possibile la sopraccitata fornitura delle consistenze territoriali, elegibili agli aiuti PAC, alle particelle catastali contenute nella sezione «Produzioni vegetali» della «Notifica biologica»;

Considerato che tale situazione di mancata fornitura, con l'eventuale aggiornamento automatico, delle consistenze territoriali presenti nel fascicolo aziendale con quelle presenti nella notifica biologica potrebbe essere origine di disallineamenti delle consistenze stesse e di anomalie bloccanti i pagamenti;

Considerato che l'aggiornamento delle consistenze territoriali delle singole particelle presenti nella «notifica biologica» con quelle presenti nel fascicolo aziendale non è ascrivibile ad alcuna delle motivazioni di obbligo di «notifica di variazione» di cui all'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2023;

Considerato che lo stato «rettificata» della «notifica biologica» non comporta una variazione nell'elenco delle particelle riportate in notifica;

Ritenuto opportuno evitare l'applicazione, da parte dell'organismo pagatore, di eventuali sanzioni o esclusioni per agricoltori biologici che aderiscono, per l'anno 2024, all'intervento SRA29 del Piano strategico nazionale PAC 2023/2027 o alla misura 11 della programmazione 2014-2022 dovute unicamente ai disallineamenti, già

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

descritti in premessa, tra le consistenze territoriali presenti nel fascicolo aziendale con quelle presente nella «notifica biologica»;

Ritenuto opportuno, altresì, autorizzare il passaggio dello stato della «notifica biologica» a «rettificata», indipendentemente dal suo stato precedentemente acquisito, ai soli fini dell'aggiornamento delle consistenze territoriali descritte in queste premesse;

Considerato che lo stato «rettificata» della «notifica biologica» non comporta variazione delle informazioni contenute nella parte obbligatoria del certificato di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 148/2023 e pertanto non sussistono gli obblighi di aggiornamento dello stesso di cui al comma 3 dello stesso articolo;

Decreta:

Art. 1

Rettifica della notifica
di attività di produzione biologica

1. Per aggiornare le consistenze territoriali, in termini di superfici e/o macrousi, della sezione «produzioni vegetali» della pertinente notifica di attività di produzione biologica già presentata e per il conseguente l'allineamento di tali informazioni con quelle presenti nel fascicolo aziendale, nella domanda unificata per gli interventi SIGC a superficie 2024 e nelle domande 2024 della misura 11 della programmazione 2014-2022, l'operatore biologico non è tenuto a presentare una notifica di variazione ma è autorizzato ad intervenire nella stessa notifica, in qualunque stato essa si trovi, attraverso la funzione «rettificata».

2. L'aggiornamento delle consistenze territoriali, effettuato secondo le modalità descritte al comma 1 del presente articolo, deve riguardare esclusivamente le particelle catastali presenti nella notifica di attività di produzione biologica che si intende rettificare e non deve comportare una variazione nell'elenco delle stesse presente nella medesima notifica.

3. L'aggiornamento delle consistenze territoriali, effettuato secondo le modalità descritte al comma 1 del presente articolo, non comporta gli obblighi di aggiornamento del certificato, di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2023.

4. L'organismo di controllo, in occasione della prima verifica di conformità utile, valuta se l'aggiornamento delle consistenze territoriali, di cui al primo comma del presente articolo, influisce sulle informazioni riportate nel «repertorio dei prodotti» e «informazioni sui terreni» della parte II, opzionale, del certificato e provvede, se del caso, al loro aggiornamento.

5. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, emanerà apposita circolare, sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, Direzione PQA - Ufficio PQA 2, al fine di fornire, agli operatori biologici ed agli organismi delegati centri di assistenza agricola - CAA, indicazioni idonee per attuare l'intervento di cui al comma 1 del presente articolo.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.



Il presente decreto e' immediatamente applicabile ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2024

Il Capo del Dipartimento: Lupo

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.

UNIONALIMENTARI - CONFAPI

Sede legale

Via della Colonna Antonina 52, 00186 ROMA

Sede operativa

Via Filippo Lippi 30, 25134 Brescia

T. +39 065121752

M. info@unionalimentari.com

unionalimentari.com